



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 09/02/2012

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, con decreto n. 400/CD/A del 31.12.2004, ha conferito all'Acquedotto Pugliese S.p.A. la delega delle potestà espropriative da esercitare per l'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto;
 - che l'Acquedotto Pugliese S.p.A., ha accettato la suddetta delega, costituendo l'Ufficio per le Espropriazioni ed individuando come dirigente l'Avv. Alessio Alfonso Chimenti;
 - la predetta disciplina di delega, all'Art. 2 - sub "b", contempla anche le attività connesse al presente atto;
 - con Decreto n. 148/CD/A del 10.07.2006 il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia ha approvato il progetto esecutivo, dando atto che detta approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera;
 - con Decreto n. 132270, emanato da questo Ufficio in data 20.10.2009, è stata disposta l'occupazione anticipata degli immobili occorrenti alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento ed è stata contestualmente determinata in via provvisoria la relativa indennità di espropriazione;
 - il predetto decreto è stato eseguito in data 25 novembre 2009, mediante la redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza degli immobili interessati;
 - con Decreto n. 50 del 20 Maggio 2010 il Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ha disposto la prima proroga all'efficacia della delega delle potestà espropriative conferite giusto il decreto 400/CD/A sopra citato;
 - con Decreto n. 50 del 23 Maggio 2011 il Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ha disposto la seconda proroga all'efficacia della delega delle potestà espropriative conferite giusto il decreto 400/CD/A sopra citato;
 - con Decreto n. 65 del 5 Luglio 2011 il Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ha disposto ai sensi del comma 5 Art 13 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii., la proroga dell'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità per un anno;
 - con Decreto n. 122 del 22 Dicembre 2011 il Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ha disposto l'approvazione della perizia di variante e suppletiva relativa alle opere in oggetto;
- Viste le notifiche del decreto di occupazione anticipata in uno alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;

Preso atto che:

- con sentenza del 7 Giugno 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei

commi 2 e 3 Art. 40 del Dpr 327/2001, recanti tra l'altro disposizioni in termini di modalità di determinazione dell'indennità provvisoria, limitatamente agli immobili non suscettibili di edificazione, per mezzo del criterio del valore agricolo medio;

- con disposizione 11803/2012 lo scrivente Ufficio per le Espropriazioni procedeva al recepimento della declaratoria di incostituzionalità anzidetta, mediante rideterminazione indennitaria;

- le ditte catastali sotto elencate hanno manifestato la volontà di condividere l'indennità proposta;

Considerato che:

- l'Art. 26 comma 7 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii. dispone la pubblicazione nel Bur dei provvedimenti di pagamento diretto delle indennità;

- è data facoltà, sussistendone gli interessi ed entro e non oltre il termine di pubblicazione, di presentare osservazioni e/o opposizioni in relazione alla misura dell'indennità ovvero a tutela del diritto reale di garanzia posseduto;

- ove le opposizioni e/o osservazioni formulate saranno ritenute pertinenti si procederà, giusto comma 4 Art 26 del Dpr 327/2001, al deposito dell'indennità fino al raggiungimento dell'accordo sulla ripartizione degli importi indennitari;

Visto il disposto di cui al comma 2 Art 45 del Dpr 327/2001 lettere a), b) e c), a norma dei quali spetta, qualora si convenga la cessione volontaria, una maggiorazione pari rispettivamente al 10 per cento (nel caso di area edificabile), del 50 per cento (nel caso di area non edificabile) e del 200 per cento nel caso di area non edificabile direttamente coltivata dal proprietario;

DISPONE

di corrispondere in favore degli intestatari catastali di seguito riportati in relazione al titolo e quota di relativa pertinenza, gli importi sotto meglio illustrati a titolo di indennità complessivamente spettante:

1) MICCOLI Anthony Peter nato in GRAN BRETAGNA-IRLANDA N. il 18/04/1970, intestataria catastale dell'immobile in Torre Santa Susanna catastalmente censito al Foglio 48 p.lla 6 incisa per mq 7.900 a titolo di occupazione temporanea preordinata all'esproprio, giusta la perizia suppletiva e di variante approvata con Decreto 122/CD/A di cui alle premesse; detta ditta ha manifestato il proprio intendimento teso alla condivisione indennitaria sotto la condizione sospensiva dell'acquisizione della porzione residua; detta ultima acquisizione è stata ravvisata opportuna sotto il profilo tecnico giusta la nota Prot. 9259/2012 del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, alla luce della maggior tutela degli interessi aziendali rinveniente dalla maggior disponibilità di superficie utile allo spandimento di refluo depurato in coincidenza di eventuali eventi pluviometrici particolarmente intensi - indennità di espropriazione: Euro 16.468,25 (diconsi Euro Sedecimilaquattrocento sessantotto/25) per i complessivi mq 17.335 - indennità di occupazione temporanea della porzione di immobile preordinata all'esproprio per mq 3.200 a partire dal 25 Novembre 2009 a tutto il mese di Gennaio 2012 (anni 2 e mesi 3) e per mq 17.335 (comprensivi dei 3.200 innanzi citati) a tutto il mese di Febbraio 2012 (mesi 1): Euro 684,36 (diconsi Euro Seicentottantaquattro/36) - indennità per distruzione manufatti, soprassuolo, deprezzamento e frutto pendente: Euro 273,58 (diconsi Euro Duecentosettantatre/58); maggiorazione per condivisione indennitaria calcolata sui soli importi riconosciuti a titolo di indennità di esproprio e/o occupazione anticipata: Euro 8.576,31 (diconsi Euro Ottomilacinquecentosettantasei/31); la corresponsione di tutti gli importi innanzi citati, fermo restando quanto recato al secondo capoverso delle considerazioni, avrà compimento previo buon esito della richiesta attestazione notarile probante la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile di cui sopra;

2) OGGIANO Federico nato a MIRANDOLA il 18/05/1974, intestataria catastale dell'immobile in Torre Santa Susanna catastalmente censito al Foglio 47 p.la 238 incisa per mq 6.138 a titolo di occupazione temporanea preordinata all'esproprio; detta ditta ha manifestato il proprio intendimento teso alla condivisione indennitaria - indennità di espropriazione: Euro 5.831,10 (diconsi Euro Cinquemila ottocentotrentuno/10) - indennità di occupazione temporanea della porzione di immobile preordinata all'esproprio per mq 5.150 a partire dal 25 Novembre 2009 a tutto il mese di Gennaio 2012 (anni 2 e mesi 3) e per mq 6.138 (comprensivi dei 5.150 innanzi citati) a tutto il mese di Febbraio 2012 (mesi 1): Euro 957,84 (diconsi Euro Novecentocinquantesette/84) - indennità per distruzione manufatti, soprassuolo, deprezzamento e frutto pendente: Euro 2.092,58 (diconsi Euro Duemilanovantadue/58); maggiorazione per condivisione indennitaria calcolata sui soli importi riconosciuti a titolo di indennità di esproprio e/o occupazione anticipata: Euro 3.394,47 (diconsi Euro Tremilatrecentonovantaquattro/47); la corresponsione di tutti gli importi innanzi citati, fermo restando quanto recato al secondo capoverso delle considerazioni, avrà compimento previo buon esito della richiesta attestazione notarile probante la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile di cui sopra;

DISPONE altresì

di demandare alla Società Gentile Leonardo S.r.l. con sede in Fasano in Via della Fisica n. 28, incaricata al compimento del procedimento espropriativo strumentale alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

- l'esperimento della conseguente formalità di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del comma 7 Art 26 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii.;

- la corresponsione, giusto il disposto di cui al comma 1 Art 26 Dpr 327/2001 e ss.mm.ii., alle ditte espropriande e conduttrici sopra menzionate, degli importi loro spettanti come sopra illustrati.

Dirigente Ufficio Espropri

Avv. Alessio Chimenti
